



**COMUNE DI MONTESE**  
**Provincia di Modena**

**REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE O LA  
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE  
IN MATERIA DI MENSA E TRASPORTI  
SCOLASTICI**

Approvato con deliberazione C.C. nr. 67 del 30.09.09

Testo integrato e coordinato con le modifiche apportate al testo originario, con  
deliberazione C.C. nr. 30 del 02.07.2013

## ***Art. 1 Ambito di applicazione***

1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito del diritto allo studio, eroga i servizi di mensa e trasporto scolastico volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche da parte dei frequentanti le scuole del proprio territorio.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, pertanto, ai suddetti servizi comunali: trasporto scolastico e refezione scolastica.

## ***Art. 2 Finalità***

1. La partecipazione al costo dei servizi scolastici da parte dei cittadini avviene mediante la riduzione del costo dei servizi corresponsione di una quota fissata annualmente dall'Amministrazione comunale. Resta inteso che le agevolazioni si applicano in percentuale alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Gli utenti, in base alle disposizioni del presente regolamento, possono richiedere un'agevolazione sulla quota di fruizione dei servizi di cui all'articolo 1, nei modi e secondo i criteri di seguito indicati.

3. Le agevolazioni verranno concesse nel limite delle somme definite annualmente dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo e in base alla graduatoria determinata dalla disamina delle singole situazioni dei richiedenti. Tale disamina è ottenuta mediante un indice sintetico di valutazione composto come segue:

Situazione Sociale- Sanitaria e familiare	Fino a 60 punti
Situazione economica	Fino a 40 punti
<hr/>	
Indice sintetico di valutazione	Fino a 100 punti

4. In base all'indice sintetico di valutazione verranno individuate classi di agevolazione

Da 0 a 40 punti	nessuna agevolazione
Da 40 a 60 punti	agevolazione del 30%
Da 60 a 80 punti	agevolazione del 50%
Da 80 a 100 punti	esenzione totale

Il punteggio viene attribuito da apposita commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Giunta Comunale alla quale dovrà essere presentata preventiva rendicontazione.

## ***Art. 3 Destinatari***

1. Possono beneficiare di agevolazioni i cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti nel Comune di Montese, frequentanti le scuole dell'infanzia, elementari e medie statali del territorio comunale o di altro Comune.

## ***Art. 4 Criteri per la determinazione della situazione economica***

1. La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione agevolata è determinata con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, così come determinata dal D.Lgs. 31/3/98 n. 109, come modificato dal D.lgs. 03/05/2000 n. 130 e successive disposizioni attuative risultanti dalla "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente.

2. Sulla base dell'indicatore ISEE vengono attribuiti i seguenti punteggi:

VALORE ISEE	PUNTI
Indicatore ISEE fino a €. 3.499,99	Punti 40,00
Indicatore ISEE da €. 3.500,00 a € 4.999,99	Punti 30,00
Indicatore ISEE da €. 5.000,00 a € 7.499,99	Punti 20,00
Indicatore ISEE da €. 7.500,00 a € 9.999,99	Punti 10,00
Indicatore ISEE da €.10.000,00	Punti 0,00

### *Art. 5 Individuazione del nucleo familiare*

1. Il nucleo familiare di appartenenza è individuato secondo i criteri di cui all'art. 1 bis del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, così come modificato dal DPCM 7 maggio 1999, n. 221, così come modificato dal DPCM 4/4/2001, n. 242. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/89 ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune"); i soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

2. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte di uno stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

3. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

4. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR 30/5/1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante.

### *Art. 6 Criteri per la determinazione della situazione sociale/ sanitaria e familiare*

1. La valutazione della situazione sociale del richiedente è determinata sulla base di indagini socio-familiare effettuata in sede di raccolta delle domande da parte del personale qualificato del Comune di Montese e/o dal servizio sociale territorialmente competente;

2. I criteri per la valutazione familiare da parte del personale comunale dipendente sono esposti come segue:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Presenza di una sola figura genitoriale;
Numero di minori presenti nel nucleo;
Persone con "fragilità" a carico del nucleo familiare e con problematiche sanitarie importanti ;
Mancanza sul territorio comunale di riferimenti familiari significativi;
Situazione lavorativa degli adulti referenti e organizzazione familiare;

Nel caso di situazioni che vedono elementi di particolare disagio sociale sarà facoltà della commissione dell'Ente, in accordo con la famiglia, richiedere un'ulteriore valutazione da parte dei servizi sociali territorialmente competenti. L'Assistente Sociale potrà proporre la concessione di benefici a favore delle famiglie già in carico al servizio sociale, in riferimento ad elementi di grave disagio sociale.

### ***Art. 7 Modalità di presentazione delle domande***

1. I soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento, devono presentare domanda all'Amministrazione comunale compilando apposito modulo di cui al DPCM del 18/5/2001, quale dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.lgs. 31/3/98, n. 109, come modificato dal D.lgs. 3/5/2000, n. 130.

2. La tempistica per la presentazione delle domande verrà stabilita dal Responsabile del Servizio che provvederà a fornire le necessarie comunicazioni tramite avviso che verrà affisso nel mese di Agosto dell'anno scolastico di riferimento presso i locali del Plesso Scolastico di montese e presso l'Albo Pretorio. L'eventuale concessione del beneficio avrà decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico. Le domande presentate oltre il predetto termine, potranno essere accolte solo a seguito di motivata dichiarazione che precisi le ragioni del differimento dei termini; in questo caso, l'eventuale concessione del beneficio avrà decorrenza dalla comunicazione che conclude l'istruttoria (entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza).

### ***Art. 8 Modalità di pagamento***

1. L'obbligo di corrispondere la quota dovuta, comincia dal giorno in cui l'utente inizia a frequentare il servizio; per il trasporto scolastico deve essere effettuato il pagamento della quota unica stabilita dall'Amministrazione comunale entro i termini che verranno indicati e per i buoni pasto si precisa che giornalmente l'utente debba essere fornito del buono che consegnerà agli addetti ai servizi presso la scuola di frequenza.

### ***Art. 9 Informazione ai cittadini***

1. I contenuti del presente regolamento verranno resi noti agli utenti attraverso la scuola e/o comunicazione diretta ai cittadini utilizzatori di tali servizi.

### ***Art. 10 Controlli***

1. L'Amministrazione Comunale procede ad effettuare controlli idonei, anche a campione, delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, verificando l'attendibilità dei dati in esse contenute.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, qualora ciò sia stato determinante ai fini della concessione dell'agevolazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione Comunale si attiverà per il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

3. Indipendentemente dall'eventuale ottenimento dell'agevolazione richiesta, nel caso in cui si rilevi un mancato e non conforme pagamento della quota dovuta dall'utente, il Responsabile del settore procederà ad inviare sollecito scritto all'utente in mora di pagamento, quindi si procederà ad attivare le procedure previste dal Codice Civile per la riscossione coattiva del credito.

4. L'eventuale pagamento della somma debitoria effettuato a seguito del sollecito non è soggetto ad alcuna mora né applicazione di interessi legali.

*Art. 11 Norma transitoria*

1. Per il solo anno scolastico 2009/2010 il termine di presentazione delle domande di cui al precedente art. 8 è prorogato al 31 ottobre 2009. I benefici concessi e le agevolazioni derivanti per l'Anno Scolastico 2009-2010 decorreranno dalla data dell'atto assunto dal Responsabile del Servizio.